SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 8 aprile 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente il *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché dell'art. 1, commi 1, 1-*bis* e 5, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché per l'abrogazione parziale dell'art. 4 di quest'ultima legge.

Con ordinanza 7 aprile 1993 l'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha dichiarato, a norma dell'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che non debbano avere più corso le operazioni relative al *referendum* popolare indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993, come modificato per effetto dell'ordinanza dell'ufficio centrale per il *referendum* del 16 marzo 1993 - per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. nonché dell'art. 1, commi 1, 1-*bis* e 5, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 1992, n. 488 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive), nonché, infine, dell'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, limitatamente alle parole: «ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64 e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'art. 17, commi 1 e 10, della legge medesima».

93A2226

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGGE 8 aprile 1993, n. **100**.

Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici e di farmacovigilanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il cittadino, cui competa il regime di partecipazione alla spesa previsto per gli appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai limiti fissati dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, può optare per l'assistenza farmaceutica secondo il regime previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

2. Per i soggetti esenti per motivi di reddito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, il tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, determinato in numero 16 ricette annue, può essere elevato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno 1993 fino ad un massimo di ulteriori 8 ricette, per far fronte ad urgenti necessità terapeutiche, accertate da medico specialista del Servizio sanitario nazionale, che richiedano l'uso di specialità medicinali diverse da quelle per le quali non è dovuta alcuna partecipazione alla spesa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e da quelle correlate alle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa a norma delle vigenti disposizioni. Ai fini del predetto accertamento, l'accesso allo specialista del Servizio sanitario nazionale non richiede una preventiva richiesta del medico di medicina generale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente comma adottando procedure semplificate.

3. Il tetto di spesa di cui al comma 2 opera mediante il rilascio da parte dell'unità sanitaria locale agli aventi diritto di contrassegni autoadesivi in numero corrispondente a quello delle ricette concesse in esenzione. I contrassegni hanno validità annuale e non possono essere utilizzati oltre la scadenza del periodo di validità. I contrassegni hanno carattere strettamente personale e debbono essere utilizzati esclusivamente dal titolare.

4. È attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio pro-capite, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità montane ed enti montani (UNCEM).

5. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre 1993, i prezzi delle specialità medicinali collocate nelle classi di cui all'articolo 19, comma 4, lettere *a)* e *b)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ridotti delle seguenti misure percentuali, con arrotondamento alle lire 100 superiori: specialità medicinali con prezzo superiore a lire 15.000 e fino a lire 50.000: 2,5 per cento: specialità medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4,5 per cento.

6. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate erariali assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1993, emanato ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1993.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, per la formazione specifica in medicina generale sono utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e per fare fronte agli oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse di studio è pari a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dedotto il premio dell'assicurazione contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione. All'onere di

lire 75 miliardi, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con le disponibilità già accantonate sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Art. 3.

1. Entro il 31 maggio 1993 le regioni e le province autonome individuano gli uffici delle unità sanitarie locali cui competono gli adempimenti previsti dall'articolo 9, commi 2 e 4-*bis*, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e comunicano al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico i dati identificativi degli uffici stessi e dei relativi responsabili. Ogni variazione degli uffici o dei responsabili è comunicata entro quindici giorni al Ministero della sanità a cura delle regioni e delle province autonome

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim, *Ministro delle finanze*

COSTA, *Ministro della sanità*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0166

DECRETO-LEGGE 8 aprile 1993, n. **101**.

Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e, *ad interim,* della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

REVOCA E RIASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI

Art. 1.

Programmi di investimento 1993-95

1. Ai fini del sostegno dell'occupazione e con prioritario riferimento alle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di relazioni dei Ministri competenti e delle regioni e province autonome, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa in vigore al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure applicabili. Il CIPE, nello stesso termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui interruzione non determini costi rilevanti e di destinare le somme disponibili ad opere immediatamente cantierabili, con priorità per quelle dislocate nelle suddette aree di crisi. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente nel triennio 1993-1995 le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista.

2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1 vengono trasmesse alle Camere unitamente al documento di programmazione economico-finanziaria, per il triennio 1994-1996, presentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Con apposite annotazioni in calce a ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa interessati, nel disegno di legge di assestamento per l'anno 1993 e nel disegno di legge di bilancio, a legislazione vigente, per l'anno 1994 e per il triennio 1994-1996 viene fornita analitica indicazione degli importi delle variazioni apportate alla legge di bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-1995, in esecuzione del presente decreto. In apposita sezione della

relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data dimostrazione dello stato di esecuzione dei progetti di intervento per i quali sono stati utilizzati dal CIPE i poteri ad esso conferiti ai sensi del comma 1.

4. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

Art. 2.

Riassegnazione disponibilità FIO

1. Le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti immediatamente eseguibili fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili o loro completamenti valutati positivamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ma non finanziati, con priorità a quelli localizzati nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, e tenendo, altresì, conto delle localizzazioni regionali originarie dei progetti revocati. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.

Art. 3.

Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania e Basilicata

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, e dell'articolo 4 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata in via prioritaria ed in ordine successivo:

a) alla liquidazione dell'aggiornamento del contributo concesso nel limite di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, a condizione che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione del contributo;

b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.

3. Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, sempreché l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento.

4. I lotti delle aree infrastrutturali ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non concretamente utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 76 del 1990. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

5. In caso di revoca dall'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.

6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è fatto divieto alle

pubbliche amministrazioni interessate di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 76 del 1990. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate, con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni per il completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove opere solo se strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici, ovvero per il completamento o la realizzazione di concrete iniziative di sviluppo economico delle zone disastrate e dei comuni contermini, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e con esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in sub-appalto. Per ogni ulteriore necessità finanziaria per il ripristino di opere pubbliche programmate, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Al fine di ridurre ogni spesa gestionale a carico degli stanziamenti di cui al fondo previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, alla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'attività delle sezioni distaccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania. Resta fermo il divieto previsto dall'articolo 34, comma 23, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di assegnazione di nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi del citato decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

7. L'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è sostituito dal seguente:

«*1.* Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con proprio decreto il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni metereologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori.».

8. Il termine 31 dicembre 1992 contenuto nell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.

Art. 4.

Imputazione delle spese di programmazione e progettazione

1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore all'1,5 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla redazione di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni. Analoga procedura adottano i comuni e le province o loro consorzi.

2. Le regioni e le province autonome, ove non ne dispongano, adotteranno norme analoghe.

Capo II

INVESTIMENTI NELL'EDILIZIA

Art. 5.

Procedure per il rilascio della concessione edilizia

1. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego.

2. Alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.

3. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali.

4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla integrazione della documentazione, cura l'istruttoria e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.

5. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 1, può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di novanta giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

6. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorché si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine di novanta giorni.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano quando la concessione deve essere rilasciata in forza degli strumenti urbanistici vigenti ed approvati.

8. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono per i danni arrecati per l'illegittimo diniego della concessione di cui al comma 1.

9. I piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, attuativi degli strumenti urbanistici generali, trascorsi novanta giorni dalla presentazione dei progetti e delle relative domande, qualora non approvati, si intendono tacitamente respinti.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6.

Finanziamento delle opere di edilizia scolastica

1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un «commissario *ad acta*» nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il «commissario *ad acta*» è nominato dal commissario del Governo.

Art. 7.

Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale

1. Al fine di una sollecita realizzazione di proposte relative ad esigenze insediative finalizzate allo sviluppo ed alla riqualificazione urbana ed ambientale, i comuni sono tenuti, previa deliberazione consiliare, a dare risposta motivata entro quarantacinque giorni alle proposte di programmi integrati di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 8.

Edilizia sovvenzionata e agevolata

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il presidente della giunta regionale promuove una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul bollettino ufficiale.

8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione sul bollettino ufficiale, il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un "commissario *ad acta*" che provvede entro sessanta giorni.

9. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Trascorsi ulteriori sessanta giorni, qualora gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.».

2. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici.

Art. 9.

Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale

1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5.

2. Il sindaco acquisisce preventivamente le determinazioni degli organi comunali ai fini della formulazione

dell'accordo, la cui efficacia non è condizionata alla ratifica di cui al comma 5 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, non rilasci le concessioni di edificazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede in via sostitutiva nei successivi sessanta giorni, anche mediante la nomina di un «commissario *ad acta*».

4. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3 gli affidamenti sono revocati di diritto.

5. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 3.

Art. 10.

Nuovi contributi per il recupero edilizio

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. Il finanziamento concesso non può superare il 30 per cento dei fondi cui al comma 1 per gli interventi di recupero edilizio e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore agli otto anni.

4. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e la determinazione dei canoni di locazione.

Art. 11.

Contributi per l'edilizia residenziale pubblica

1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonché di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di sessanta miliardi, le risorse disponibili di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma di lire sessanta miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993.

Capo III

RECUPERO URBANO

Art. 12.

Programmi di recupero urbano

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono essere destinati alla realizzazione dei programmi di recupero urbano di cui al comma 2, relativi a zone urbane in cui sia prevalente la presenza di patrimonio edilizio pubblico.

2. I programmi di recupero urbano sono caratterizzati da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro.

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipa il soggetto proponente di cui al comma 3.

5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

Art. 13.

Progetti strategici funzionali per le aree urbane

1. Per la realizzazione dei progetti strategici funzionali agli investimenti ed all'occupazione inerenti alle aree urbane, nei settori di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro per i problemi delle aree urbane può promuovere, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, la definizione delle necessarie intese e le propone al CIPE per l'approvazione e per la determinazione delle risorse pubbliche destinate al loro finanziamento.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono definite le modalità per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici, ai fini della loro riutilizzazione e l'accertamento delle eventuali entrate derivate.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 14.

Parcheggi

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle procedure di attuazione e delle forme di finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini della ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è aggiunto il seguente comma:

«*3-bis*. Entro il 30 giugno 1993 e successivamente con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto impatto ambientale. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Per il 1993 tale termine è anticipato al mese di settembre. I comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma.».

3. Nell'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione anche cooperative, ovvero associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i membri di tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto di superficie.».

4. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, fermo restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

5. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

«5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.».

6. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso per un periodo di 30 anni decorrente dalla loro realizzazione.

Art. 15.

Trasporti rapidi di massa

1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 anche per favorire, in coerenza con le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporti in attuazione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1 sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione delle opere, sia agli oneri generali connessi.

Art. 16.

Trasporti pubblici locali

1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino all'80% della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990, allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio, da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissate con il decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992.

Capo IV

AMBIENTE

Art. 17.

Procedure per i piani di difesa del suolo

1. All'articolo 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la lettera *g)* è così sostituita:

«*g)* controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici».

2. All'articolo 12, comma 7, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunta la seguente lettera:

«*h)* può indire, in sostituzione degli enti attuatori di interventi previsti nei programmi approvati, conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché promuovere la conclusione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990.».

3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino di rilievo nazionale possono impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione dei vincoli e prescrizioni e per l'adozione di misure di salvaguardia; esse possono proporre alle autorità competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino».

Art. 18.

Tassa ingombro rifiuti solidi urbani

1. A decorrere dal 1° giugno 1993 è istituita una tassa erariale sull'ingombro dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili conferiti in discarica, in ragione di lire 25 al kg.

2. La tassa è versata mensilmente, entro il decimo giorno del mese successivo, dal gestore della discarica in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sulla base delle misurazioni compiute dal gestore stesso ed è soggetta a conguaglio in sede di verifica annuale.

3. L'omesso o incompleto versamento è punito con la pena pecuniaria da tre a otto volte la tassa evasa.

4. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un apposito capitolo relativo al Fondo nazionale per gli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e per la bonifica ambientale, al quale sono riassegnati i proventi derivanti dalla tassa sull'ingombro sui rifiuti solidi urbani.

5. Le risorse del fondo nazionale sono destinate:

a) nella misura del 70% o, negli anni successivi al primo, per il maggiore importo eventualmente necessario, a contributi per finanziare investimenti in impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani, con tecnologie associate alla produzione e recupero di energia e/o di materie seconde fino al 50% dell'intervento complessivo;

b) nella misura del 30% al risanamento e bonifica di ambiti gravemente compromessi dal punto di vista ambientale, per situazioni pregresse o emergenti, con priorità per le emergenze ambientali.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri e le modalità di riparto delle risorse sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne la produzione ed il recupero di energia.

7. A decorrere dal termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani, con esclusione dei siti minerari dismessi, non può essere sorretta da contribuzioni pubbliche.

8. A partire dal 1° gennaio 1996 è fatto divieto di trasportare i rifiuti solidi urbani al di fuori della regione o provincia autonoma in cui sono stati prodotti, a meno che le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto di trattamento cui sono destinati non giustifichino il loro trasporto, a giudizio del Ministero dell'ambiente, tra regioni e province autonome limitrofe.

9. La revoca dell'autorizzazione a realizzare o a gestire un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani può essere assunta dall'organo deliberante competente con delibera che deve motivare, in particolare, la quantificazione delle implicazioni economico-finanziarie della revoca stessa per l'operatore economico e per la comunità su cui potrebbe ricadere.

Art. 19.

Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente

1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della giunta e sentito il

Ministro dell'ambiente, alla nomina di un «commissario *ad acta*». Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario convoca, di regola, apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti. Comporta, altresì, dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993.

Capo V

ALTRE INFRASTRUTTURE

Art. 20.

Impegni pluriennali ANAS

1. Per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali anche in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi mutui.

2. A tal fine il Ministero del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.

Art. 21.

Piani idrici di rilevanza regionale

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano, previo parere delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, al Ministero dei lavori pubblici ed al Ministero dell'ambiente il piano pluriennale di investimenti di rilevanza regionale concernente l'accumulo, la captazione, l'adduzione, la distribuzione, lo scarico e la depurazione dell'acqua per uso civile. Il piano deve prevedere la gestione unificata del sistema idrico oggetto del piano stesso ed indicare le modalità di interconnessione con i sistemi idrici complementari.

2. I piani di cui al comma 1 sono approvati, entro quarantacinque giorni dalla presentazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica. Con lo stesso decreto, previa delibera del CIPE, viene autorizzato un piano di ammortamento degli oneri degli investimenti mediante un programma di aumento delle tariffe a decorrere dal 1° luglio 1994, tenendo conto delle proposte che in tal senso vengono avanzate dalle regioni in conformità ai criteri di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Le tariffe devono condurre all'equilibrio economico-finanziario della gestione, incluso un margine di remunerazione del capitale investito secondo la misura prevalente nelle normali condizioni di mercato, e devono comunque coprire il servizio finanziario del debito.

3. Con il piano di cui al comma 1, le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994, volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e le modalità di informazione alla popolazione sui contenuti del piano. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione del piano per ogni singolo progetto. In caso di inadempienze operative dei singoli comuni, la regione interessata o, in caso di inadempienza di quest ultima, il Ministro dell'ambiente sono autorizzati ad esercitare poteri sostitutivi, previa diffida e messa in mora dell'ente competente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1995, non sono consentite deroghe alle concentrazioni massime ammissibili relative al parametro «composti organo-alogenati che non rientrano nel parametro 55» e al parametro «nitrati», definite nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

5. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua ed a prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano.

Art. 22.

Interporti

1. E abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, ed e soppresso l'istituto della concessione previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla legge n. 240 del 1990 in relazione a quanto disposto nel presente articolo, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi.

3. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge n. 240 del 1990, relativamente agli interporti individuati dal piano quinquennale di cui all'articolo 2 della medesima legge, dovranno presentare apposita istanza al Ministero dei trasporti nei tempi e secondo le modalità che saranno indicate nel decreto di cui al comma 2.

4. L'ammissione ai contributi è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

5. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge n. 240 del 1990 in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Art. 23.

Edilizia sanitaria

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e inserito il seguente:

«5-*bis*. A partire dal 1° gennaio 1994 i progetti attuativi del programma di cui al comma 5 sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanita. Le regioni e le province autonome presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento di detti progetti corredata dai provvedimenti di approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso».

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e soppresso.

Art. 24.

Disposizioni di attuazione

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occcorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

TESINI, *Ministro dei trasporti e,* ad interim, *della marina mercantile*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

COSTA, *Ministro della sanità*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

CIAURRO, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

CONTE, *Ministro per i problemi delle aree urbane*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0167

DECRETO-LEGGE 8 aprile 1993, n. **102.**

Disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 5 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, come modificati ed integrati dall'articolo 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, dall'articolo 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69, che ha dettato la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 29 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, che ha approvato la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.p.a. IRITEL, in materia di servizi di telecomunicazioni;

Considerato che per effetto di tale convenzione l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è stata soppressa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ed in particolare l'articolo 48, da cui consegue, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, la decadenza dei componenti eletti dal personale nei consigli di amministrazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni che consentano il regolare funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i cinque rappresentanti elettivi del personale, nonché i dirigenti e i funzionari della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. I componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che non siano membri di diritto, durano in carica quattro anni.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dall'11 aprile 1993.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0168

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 novembre 1992, n. 575.

Regolamento recante l'istituzione dell'Albo delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, in attuazione dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed in particolare gli articoli 2, comma 3, e 5;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 18 giugno 1992;

Considerato che non si ritiene di aderire alle osservazioni contenute nel predetto parere in merito ai requisiti di esperienza degli amministratori, che devono essere individuati, per garantire un'uniforme disciplina della materia, in quelli di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge citato;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 1988 (nota n. 91246 del 29 settembre 1992),

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione dell'Albo e definizioni

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che di seguito sarà denominata «legge», è istituito, presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'«Albo delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», in seguito denominato Albo.

2. Il presente decreto si applica alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, di seguito denominate S.F.I.S., di cui all'art. 2 della legge.

Art. 2

Obbligo di iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo di cui all'art. 1 è subordinata alla ricorrenza delle seguenti condizioni:

a) sottoscrizione e versamento di un capitale sociale, per un importo non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; il capitale deve essere interamente rappresentato da azioni con voto non limitato;

b) adozione di statuto societario avente quale oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni al capitale di rischio di piccole imprese, nelle forme di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge, e che preveda partecipazioni a carattere temporaneo, ai sensi del presente decreto, senza che le stesse diano luogo, nei confronti di ciascuna impresa partecipata, alle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; nell'ambito dell'oggetto sociale le S.F.I.S. possono altresì concedere prestiti partecipativi di cui all'art. 35 della legge;

c) possesso dei requisiti di esperienza ed onorabilità dei soggetti aziendali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto.

Art. 3.

Requisiti di esperienza degli amministratori

1. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso le S.F.I.S., possono essere ricoperte solo da persone che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni, mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

Art. 4.

Requisiti di esperienza del collegio sindacale

1. Almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti delle S.F.I.S. deve essere iscritto nell'Albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i predetti requisiti.

Art. 5.

Requisiti di onorabilità di amministratori, sindaci e dirigenti

1. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle S.F.I.S. si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 5, n. 3, del decreto di cui al comma 1 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva

prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, comportano la sospensione delle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale.

3. Il difetto di uno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 o l'esistenza di una delle situazioni di cui al comma 1, determinano la decadenza dall'ufficio.

4. La sospensione o la decadenza di cui ai commi 2 e 3 sono dichiarate con le modalità di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Art. 6.

Requisiti di onorabilità della compagine sociale

1. Ai soggetti che esercitano il controllo sulla S.F.I.S. ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, così come modificato dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, la Banca d'Italia può richiedere alle S.F.I.S. l'indicazione nominativa dei soci quali risultano dal libro dei soci e dalle comunicazioni ricevute, nonché dati e informazioni sul capitale sociale.

Art. 7.

Limiti dell'indebitamento

1. Le S.F.I.S. possono ricorrere ad indebitamento nella misura massima di due volte l'ammontare dei fondi patrimonali (capitale sociale e riserve).

Art. 8.

Rapporti tra il patrimonio netto e ammontare degli investimenti in partecipazioni

1. L'ammontare delle operazioni di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimonali (capitale sociale e riserve) delle S.F.I.S. Ulteriori sottoscrizioni in esubero del suindicato limite possono essere effettuate esclusivamente per un ammontare non superiore a quello dei prestiti obbligazionari convertibili, emessi dalle medesime società.

2. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui al citato art. 3, non possono eccedere il 20% dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) della S.F.I.S. partecipante e fermo il limite di cui all'art. 2, comma 1, ultima parte, della legge.

Art. 9.

Modalità della domanda di iscrizione all'Albo

1. Le domande di iscrizione all'Albo debbono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato *A* e corredate dalla documentazione indicata nell'allegato *B* del presente regolamento.

2. Le domande di iscrizione e la relativa documentazione debbono essere prodotte in due copie di cui una in bollo.

3. Le domande di iscrizione debbono essere inviate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Le domande debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società, previa delibera dell'organo societario competente.

Art. 10.

Modalità di iscrizione all'Albo e di cancellazione

1. Gli uffici preposti alla tenuta dell'Albo dovranno verificare che:

— la domanda sia stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto;

— sussistano i requisiti di cui alla legge e all'art. 2 del presente decreto per l'iscrizione all'Albo.

2. Successivamente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento dispone l'iscrizione della società istante all'Albo, ovvero la rifiuta, motivatamente, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il predetto termine resta sospeso nel caso in cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richieda alla S.F.I.S. ulteriori informazioni e notizie, fino alla comunicazione, da parte della società interessata, delle notizie e informazioni richieste. La richiesta interlocutoria può essere effettuata una sola volta.

3. Le S.F.I.S. hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le informazioni connesse alle eventuali modifiche dell'iscrizione all'Albo. Il Ministro dell'industria, sulla base delle predette comunicazioni ovvero a seguito di informazioni comunque acquisite, provvede, con proprio provvedimento, alle conseguenti variazioni, dandone comunicazione alla S.F.I.S.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su proposta o comunque sentita la Banca d'Italia, può disporre la cancellazione delle società dall'Albo nei seguenti casi:

a) istanza motivata della società;

b) gravi irregolarità nell'amministrazione delle società ovvero gravi violazioni delle norme di legge ovvero ripetute infrazioni alle disposizioni del presente decreto e a quelle emanate della Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 12 del presente decreto.

Art. 11.

Modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni assunte

1. Le partecipazioni assunte dalle S.F.I.S. devono essere dismesse entro otto anni dalla data di effettuazione del primo intervento partecipativo; dalla data di dismissione devono trascorrere almeno tre anni per ulteriori interventi partecipativi nei confronti della medesima impresa.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi in cui la dismissione delle partecipazioni entro il termine di cui al comma 1 possa arrecare grave pregiudizio alle S.F.I.S. o alle società partecipate, può concedere, su richiesta motivata della S.F.I.S. e sentita la Banca d'Italia, deroghe all'obbligo di dismissione di cui al comma 1.

3. La motivata richiesta di deroga deve essere presentata almeno otto mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1. Le partecipazioni assunte devono, comunque, essere dismesse entro tre anni dalla scadenza del suddetto termine, salvo che nel provvedimento di concessione della deroga non sia indicato un termine inferiore.

Art. 12.

Vigilanza sulle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le S.F.I.S. sono sottoposte alla vigilanza di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, e alle conseguenti istruzioni che la Banca d'Italia emana, in conformità delle deliberazioni del C.I.C.R., e delle disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e del presente decreto.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Banca d'Italia, anche ai sensi dell'art. 11 del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, procedono allo scambio di informazioni ed attuano forme di collaborazione, ai fini dell'esercizio dei rispettivi poteri di controllo e di vigilanza sulle S.F.I.S.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 novembre 1992

Il Ministro: GUARINO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1993
Registro n. 3 Industria, foglio n. 191

ALLEGATO A

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale
- Via Molise, 2 - 00100 ROMA

SCHEMA MODULO DI DOMANDA

Il richiedente ....

Ragione sociale ....

Codice fiscale ....

Capitale sociale sottoscritto e versato ....

Sede legale

C.a.p. città

Via tel.

Telex n. C.C.I.A.A.

Legale rappresentante

Qualifica

A) chiede l'iscrizione all'Albo delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

B) dichiara di essere a conoscenza dell'art. 2 e seguenti della citata legge n. 317/1991 e del relativo regolamento di attuazione e di essere in possesso dei requisiti di legge;

si impegna a comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, la variazione di una o più delle suddette informazioni nonché ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, la variazione della struttura e della compagine aziendale;

dichiara ad ogni effetto che gli elementi forniti sia con la presente istanza sia con la documentazione allegata sono rigorosamente conformi alla realtà.

Data

Il legale rappresentante

ALLEGATO *B*

Certificato del tribunale attestante la vigenza della società richiedente, i rappresentanti legali e i relativi poteri;

Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

Elenco nominativo dei soci, indicazione dei rapporti partecipativi dei soggetti che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

Documentazione attestante i requisiti di onorabilità e di esperienza degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della S.F.I.S.;

Documentazione attestante i requisiti di onorabilità dei soci che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

Copia del verbale consiliare attestante i requisiti predetti;

Documentazione connessa all'osservanza degli obblighi di legge in materia di rilascio dei provvedimenti amministrativi ed in particolare quella riguardante la certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

Copia autentica del libro dei soci per la parte relativa al numero delle azioni e ai versamenti eseguiti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

L'art. 2 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) è così formulato:

«Art. 2. *(Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo).* — 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di

partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.

2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di società per azioni.

3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le società finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui, all'art. 9.

4. Il decreto di cui al comma 3 determina:

a) le modalità della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima;

b) i requisiti della società, dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonchè dei soggetti che esercitano il controllo della società stessa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;

d) le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)*, ai fini dell'iscrizione all'albo;

e) le modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni assunte.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'elenco delle società iscritte all'albo di cui al comma 3.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 317/1991 si veda in nota al titolo.

— Il D.L. n. 143/1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/1991 (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1991) reca: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio». Il comma 3 dell'art. 6 di detto decreto così recita: «Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-*bis* possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 317/1991 si veda in nota al titolo.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo degli articoli 3, e 35 della citata legge n. 317/1991 (si veda in nota al titolo):

«Art. 3. *(Forme di partecipazione al capitale di rischio).* — 1. Ai fini della verifica dei limiti di partecipazione al capitale di rischio delle piccole imprese ai sensi dell'art. 2 per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'art. 9, si considerano le seguenti operazioni:

a) acquisto di quote di società a responsabilità limitata;

b) acquisto di azioni di società per azioni e in accomandita per azioni;

c) acquisto di diritti di opzione su quote o azioni di società di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 2, comma 3, è fatto divieto alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di investire il proprio patrimonio in azioni o quote con diritto di voto emesse:

a) da altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;

b) da soggetti che controllino, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, la stessa o altre società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ovvero siano da queste controllati;

c) da società o enti dei cui organi facciano parte gli amministratori di società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonché da soggetti che controllino tali società o enti, ovvero siano da questi controllati;

d) da società che siano finanziate in misura prevalente dai soggetti di cui alle lettere *a), b)* e *c)*».

«Art. 35. *(Prestiti partecipativi).* — 1. Gli istituti di credito mobiliare e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2, possono concedere prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese, come definite dall'art. 1, costituite in forma di società di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle società per azioni. A tali società si applicano le norme di cui all'art. 2435 del codice civile.

2. Si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a quattro anni, nei quali una parte del corrispettivo spettante all'istituto di credito mobiliare o alla società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata.

3. Per i prestiti partecipativi è dovuto un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito. L'impresa finanziata si obbliga, inoltre, a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, un somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale concordata preventivamente con l'istituto di credito mobiliare o la società finanziaria per l'innovazione e lo sviluppo. Nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata, la predetta somma costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

4. I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive alle quali si applica l'art. 1946 del codice civile. Ad integrazione di tali garanzie è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. La garanzia integrativa non opera per la parte dei prestiti partecipativi che ecceda il triplo del patrimonio netto dell'impresa finanziata.

5. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce con propria delibera entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente articolo, prevedendo condizioni di maggior favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88. Dei relativi oneri si tiene conto in sede di programmazione delle risorse destinate dalla normativa sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno alle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo. In sede di prima applicazione della presente legge, gli eventuali oneri gravano sui fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, secondo modalità e criteri fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno anche ai fini delle occorrenti variazioni di bilancio».

Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127:

«Art. 2359 (*Società controllate e società collegate*). — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.»

Note all'art. 5:

Il D.P.R. n. 350/1985 reca «Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74». Si trascrive il testo dei relativi articoli 5 e 6:

«Art. 5 [come modificato dall'art. 32 della legge 19 marzo 1990, n. 55] — Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) *siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione*;

3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo».

«Art. 6. — 1. Il difetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e l'esistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia essa è pronunciata dalla Banca d'Italia.

2. A tal fine entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati, ad esclusione di coloro la cui nomina è soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, devono presentare al consiglio di amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1.

3. Formalità analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori generali, comunque nominati o eletti, vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni indicate nei precedenti articoli 4 e 5».

La legge n. 575/1965 reca disposizioni contro la mafia. Si trascrive il testo vigente del relativo art. 10:

«Art. 10 [prima sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi così sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successivamente integrato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 22-*bis* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356] — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel caso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevezione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. *Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.*

5-ter. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura pernale».*

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda in nota all'art. 2.

— L'art. 7 del citato D.P.R. n. 350/1985 (si veda in nota all'art. 5) è così formulato:

Art. 7. — 1. Coloro che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel precedente art. 5, numeri 2) e 3), lettere *a)* e *b)*, posseggano, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale di un ente creditizio, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci.

2. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della assemblea.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai possessori di titoli di partecipazione ovvero di risparmio partecipativo emessi da istituti di credito di diritto pubblico, da casse di risparmio e da monti di credito su pegno di prima categoria, con riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano i diritti inerenti a tali titoli».

— La legge n. 281/1985 concerne: «Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; Norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa delle società per azioni esercenti il credito; Norme di attuazione delle direttive CEE 72/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio». Il relativo art. 9, come sostituito, relativamente al primo comma, dell'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e relativamente ai successivi commi dall'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90, è così formulato:

«Art. 9. — Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione è determinata, senza tener conto delle azioni o quote prive di diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche:

a) delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona;

b) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore o all'usufruttuario;

c) delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;

d) delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello, approvato con deliberazione della Banca d'Italia, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute;

3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;

4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtù di un accordo.

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facoltà della Banca d'Italia di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

È salva l'applicazione degli articoli 5, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 317/1991 si veda in nota all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 2 della medesima legge n. 317/1991 si veda in nota al titolo.

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 317/1991 si veda in nota al titolo.

— Il testo degli articoli 7 e 11 del D.L. n. 143/1991 (per il titolo si veda in nota alle premesse) è il seguente:

«Art. 7. (*Elenco speciale*). — 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali, nell'ambito degli intermediari di cui all'art. 6, commi 2 e 2-*bis*, con esclusione di quelli che svolgono l'attività nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, sono individuati quelli da iscrivere in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Gli intermediari iscritti nell'elenco speciale dovranno attenersi alle istruzioni che, tenendo conto delle diverse categorie di operatori, la Banca d'Italia, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà emanare in materia di adeguatezza patrimoniale e di criteri per limitare la concentrazione del rischio nonché, di intesa con la CONSOB, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche. La Banca d'Italia può chiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie nonché disporre ispezioni a mezzo di funzionari che hanno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio delle loro funzioni.

3. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attengono alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dell'art. 87, primo comma, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'art. 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936. In caso di ripetute infrazioni può essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all'art. 6 e al presente articolo».

«Art. 11 (*Collaborazione fra le autorità di vigilanza*). — 1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nell'art. 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto».

Nota all'allegato A:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 317/1991 si veda in nota al titolo. Per il testo degli articoli 3 e 35 si veda in nota all'art. 2.

Note all'allegato B:

— Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda in nota all'art. 2.

— La legge n. 575/1965 reca disposizioni contro la mafia.

93G0160

DECRETO 1° aprile 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Gruppo Zanini divisione immobiliare S.r.l.», in Vicenza, nomina del commissario liquidatore e nomina del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanata in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno 14/4;

Vista la sentenza del 1° marzo 1993, depositata in cancelleria in data 4 marzo 1993, con la quale il tribunale di Vicenza, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Gruppo Zanini divisione immobiliare S.r.l.», con sede in Vicenza e ne ha riconosciuto l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettere *c*) e *d*), del decreto-legge n. 233/1986;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Gruppo Zanini divisione immobiliare S.r.l.» in quanto la composizione degli organi amministrativi risulta sottoposta alla stessa direzione della predetta società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» già posta in liquidazione coatta amministrativa ed in quanto la società risulta finanziata in via continuativa o in misura prevalente dalla stessa società fiduciaria;

Decreta:

1. La società «Gruppo Zanini divisione immobiliare S.r.l.», con sede in Vicenza, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Vicenza in data 12 settembre 1990 al n. 25290, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori:

Vicario dott. Francesco Maria, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di Presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

Taddia dott. Mario, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1993

Il Ministro: GUARINO

93A2139

DECRETO 1° aprile 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Raffaello 80 S.p.a.», in Vicenza, nomina del commissario liquidatore e nomina del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.», con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno 14/4;

Vista la sentenza del 1° marzo 1993, depositata in cancelleria in data 4 marzo 1993, con la quale il tribunale di Vicenza, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Raffaello 80 S.p.a.», con sede in Costabissara (Vicenza) e ne ha riconosciuto l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettere *c)* e *d)*, del decreto-legge n. 233/86;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Raffaello 80 S.p.a.» in quanto la composizione degli organi amministrativi risulta sottoposta alla stessa direzione della predetta società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» già posta in liquidazione coatta amministrativa ed in quanto la società risulta finanziata in via continuativa o in misura prevalente dalla stessa società fiduciaria;

Decreta:

1. La società «Raffaello 80 S.p.a.», con sede in Costabissara (Vicenza), iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Vicenza al n. 11825, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori:

Vicario dott. Francesco Maria, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

Taddia dott. Mario, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1993

Il Ministro: GUARINO

93A2140

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF CISL Vicenza S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 1° febbraio 1993 con la quale il CAAF CISL Vicenza S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Francesco Sanson, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega del 22 dicembre 1992 con la quale la CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale la organizzazione territoriale CISL - Unione sindacale territoriale della provincia di Vicenza;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 25 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Enrico Mele (n. 55119 di repertorio e n. 3992 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 14603175 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che la CISL nonché l'articolazione territoriale sopra indicata, costituenti la società CAAF CISL Vicenza S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'11 febbraio 1993 e da nota dell'11 febbraio 1993;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta

La società CAAF CISL Vicenza S.r.l., con sede in Vicenza, stradella Pianeoli n 7, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art 78 della legge n 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00019 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro AMATO

93A2130

DECRETO 31 marzo 1993

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF CISL S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAAF dipendenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 30 dicembre 1992 con la quale il CAAF CISL S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Fiorindo Fumagalli, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 26 novembre 1992 a rogito notaio dott. Luigi Napoleone (n. 134639 di repertorio e n. 23344 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n 466720/53 stipulata con la Assitalia assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CISL - Confederazione italiana sindacati lavoratori, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori e dei pensionati e che ha complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'11 febbraio 1993;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati,

Decreta

La società CAAF CISL S.r l., con sede in Roma, via Nicotera n. 29, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00018 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2131

DECRETO 31 marzo 1993

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF CGIL Puglia S.r.l.».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 7 gennaio 1993 con la quale il CAAF CGIL Puglia S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Francesco Natuzzi, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta in data 16 marzo 1993 con la quale la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria:

1) CGIL regionale Puglia;

2) Sindacato pensionati italiani - Regione Puglia;

3) Federazione lavoratori agro-industria regionale - Puglia;

4) Camera del lavoro territoriale di Andria;

5) Camera del lavoro territoriale di Bari;

6) Camera del lavoro territoriale di Brindisi;

7) Camera del lavoro territoriale di Foggia;

8) Camera del lavoro territoriale di Lecce;

9) Camera del lavoro territoriale di Taranto;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 18 dicembre 1992 a rogito notaio dott.ssa Concetta Capano (n. 17348 di repertorio e n. 3384 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 14882620 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che la CGIL nonché le articolazioni territoriali e di categoria precedentemente elencate, costituenti la società CAAF CGIL Puglia S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21 dicembre 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF CGIL Puglia S.r.l., con sede in Bari, via B. Buozzi, trav. 29/M n. 7, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00015 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2132

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF Basilicata CGIL S.r.l.».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 23 gennaio 1993 con la quale il CAAF Basilicata CGIL S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Enrico Pasquale Polese, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta in data 16 marzo 1993 con la quale la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria:

1) CGIL regionale - Basilicata;

2) Camera del lavoro territoriale di Matera;

5) Camera del lavoro territoriale di Potenza;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 11 dicembre 1992 a rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta (n. 29011 di repertorio e n. 13687 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 14882620 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso da

parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che la CGIL nonché le articolazioni territoriali e di categoria precedentemente elencate, costituenti la società CAAF Basilicata CGIL S r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21 dicembre 1992,

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta.

La società CAAF Basilicata CGIL S.r.l., con sede in Potenza, via Bertazzoni n 86, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78 della legge n 413 del 1991

La predetta società è iscritta al n. 00014 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2133

DECRETO 31 marzo 1993

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF CGIL Abruzzo Molise S.r.l.».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 30 dicembre 1992 con la quale il CAAF CGIL Abruzzo Molise S.r.l., legalmente rappresentato dal sig Luciano Fratoni, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta in data 16 marzo 1993 con la quale la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria:

1) Confederazione generale italiana del lavoro regionale dell'Abruzzo;

2) Camera del lavoro - CGIL di Pescara,

3) Camera del lavoro - CGIL di Chieti;

4) Camera del lavoro - CGIL di L'Aquila;

5) Camera del lavoro - CGIL di Avezzano,

6) Sindacato pensionati italiani dell'Abruzzo;

7) Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL regionale Molise;

8) Camera del lavoro - CGIL di Isernia;

9) Camera del lavoro - CGIL di Termoli;

10) Camera del lavoro - CGIL del Molise Centrale di Campobasso;

11) Sindacato pensionati italiani del Molise;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 3 dicembre 1992 a rogito notaio dott. Giovanni Scaccia (n 75329 di repertorio e n. 15583 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 14882620 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che la CGIL nonché le articolazioni territoriali e di categoria precedentemente elencate, costituenti la società CAAF CGIL Abruzzo Molise S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21 dicembre 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF CGIL Abruzzo Molise S.r.l., con sede in Pescara, via B. Croce n. 108, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00011 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2134

DECRETO 31 marzo 1993.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF Lazio CGIL S.r.l.».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 21 febbraio 1993 con la quale il CAAF Lazio CGIL S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Claudio Iannilli, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta in data 16 marzo 1993 con la quale la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria:

1) CGIL regionale - Lazio;

2) Camera del lavoro territoriale di Roma,

3) Camera del lavoro territoriale di Civitavecchia,

4) Camera del lavoro territoriale di Frosinone,

5) Camera del lavoro territoriale di Latina,

6) Camera del lavoro territoriale di Pomezia - Castelli - Colleferro;

7) Camera del lavoro di Rieti,

8) Camera del lavoro territoriale di Tivoli;

9) Camera del lavoro territoriale di Viterbo,

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 26 gennaio 1993 a rogito notaio dott. Gennaro Mariconda (n. 26932 di repertorio e n. 6236 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza,

Vista la polizza di assicurazione n. 14882620 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che la CGIL nonché le articolazioni territoriali e di categoria precedentemente elencate, costituenti la società CAAF Lazio CGIL S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21 dicembre 1992,

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta

La società CAAF Lazio CGIL S.r.l., con sede in Roma, via Filippo Civinini n. 111, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00010 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro AMATO

93A2135

DECRETO 31 marzo 1993

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF CGIL Calabria S.r.l.».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991,

Vista l'istanza del 15 gennaio 1993 con la quale il CAAF CGIL Calabria S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Enrico Crispino, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale,

Vista la delega prodotta in data 16 marzo 1993 con la quale la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria:

1) CGIL comitato regionale - Calabria,

2) Sindacato pensionati italiani - CGIL regionale - Calabria;

3) CGIL - Catanzaro-Lamezia Terme;

4) CGIL - Crotone;

5) CGIL - Vibo Valentia;

6) CGIL - Cosenza;

7) CGIL - Pollino Sibari Tirreno;

8) CGIL - Reggio Calabria-Locri;

9) CGIL - Gioia Tauro;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 14 dicembre 1992 a rogito notaio dott.ssa Paola Gualtieri (n. 78444 di repertorio e n. 17038 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 14882620 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che la CGIL nonché le articolazioni territoriali e di categoria precedentemente elencate, costituenti la società CAAF CGIL Calabria S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21 dicembre 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF CGIL Calabria S.r.l., con sede in Catanzaro, viale De Filippis n. 142, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00016 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2136

DECRETO 31 marzo 1993

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro autorizzato di assistenza fiscale denominato «CAAF CGIL Sicilia S.r.l.».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge n. 413 del 1991;

Vista l'istanza del 31 dicembre 1992 con la quale il CAAF CGIL Sicilia S.r.l., legalmente rappresentato dal sig. Giacomo Scarciofalo, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Vista la delega prodotta in data 16 marzo 1993 con la quale la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, ha delegato a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale le seguenti organizzazioni territoriali e di categoria:

1) CGIL regionale della Sicilia;

2) Sindacato pensionati italiani - CGIL regionale della Sicilia;

3) Federazione lavoratori agroindustria - CGIL regionale della Sicilia;

4) Federazione italiana lavoratori del legno, edili ed affini - CGIL regionale della Sicilia;

5) Camera confederale del lavoro - Metropolitana di Palermo;

6) Camera del lavoro territoriale di Caltanissetta;

7) Camera del lavoro territoriale del Comprensorio Calatino;

8) Camera del lavoro - Metropolitana di Catania;

9) Camera del lavoro territoriale di Messina;

10) Camera del lavoro territoriale di Ragusa;

11) Camera del lavoro territoriale di Siracusa;

12) Camera del lavoro territoriale di Trapani;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 22 dicembre 1992 a rogito notaio dott.ssa Maria Armanno (n. 14671 di repertorio e n. 3356 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 14882620 stipulata con la UNIPOL assicurazioni;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del direttore tecnico responsabile del CAAF, dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che la CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti e pensionati e che le articolazioni territoriali e di categoria precedentemente elencate, costituenti la società CAAF CGIL Sicilia S.r.l. hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a 50.000, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 21 dicembre 1992;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati;

Decreta:

La società CAAF CGIL Sicilia S.r.l., con sede in Palermo, via E. Bernabei n. 22, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 00017 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1993

Il Ministro: AMATO

93A2137

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 marzo 1993.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 13,625%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilatazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 25,625 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 16 marzo 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

93A2138

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 12 marzo 1993.

Modificazioni all'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359, concernente norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di primo e di secondo grado - Anno scolastico 1992-93. (Ordinanza n. 73).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la propria ordinanza del 19 dicembre 1992, n. 359 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1992), concernente norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria e secondaria di primo e di secondo grado per l'anno scolastico 1992-93;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ad alcune norme di tale ordinanza;

Ordina:

L'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359, citata nelle premesse, è modificata come segue.

Il primo comma dell'art. 1 è così modificato:

Gli scrutini finali per le classi prima, seconda, terza e quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.

Il secondo comma dell'art. 4 è così sostituito:

I docenti che abbiano svolto attività didattica di sostegno per l'integrazione scolastica fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazioni periodiche e finali e agli esami di licenza elementare. Tali docenti, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta.

Il paragrafo *a)* del comma 2 dell'art. 17 è così modificato:

a) abbiano sostenuto con esito positivo in prima sessione un esame di idoneità, qualora intendano essere ammessi alla frequenza di una classe corrispondente o, avendone i requisiti, di una classe superiore dello stesso o di altro indirizzo od ordine di studi, sempreché, nell'ipotesi di ammissione a classe corrispondente, non intendano avvalersi della speciale sessione di esami integrativi di cui al successivo art. 20, primo comma;

Il quinto capoverso del primo comma dell'art. 40 è così sostituito:

revisione e valutazione degli elaborati: devono concludersi entro i termine di cinque giorni, in rapporto al numero dei candidati presenti. Per la valutazione degli elaborati le commissioni si organizzeranno in modo da assicurare l'osservanza della collegialità: Le operazioni di revisione e di valutazione potranno essere effettuate, a discrezione delle commissioni, per i candidati privatisti e interni di tutte le sezioni oppure per i candidati di ogni singola sezione. Contemporaneamente, le commissioni potranno completare, ove necessario, l'esame dei fascicoli e dei curricula dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare.

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

93A2141

ORDINANZA 2 aprile 1993.

Materie oggetto della seconda prova scritta e del colloquio negli esami di maturità dell'anno scolastico 1992-93. (Ordinanza n. 92 - Prot. n. 3335/Prof.).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge 5 aprile 1969, n. 119;
Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 15 maggio 1970;
Vista l'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359;

Ordina:

Per l'anno scolastico 1992-93 gli esami di maturità per tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado vertono, per la seconda prova scritta e per il colloquio, sulle materie indicate nelle allegate tabelle *A* e *B*.

Roma, 2 aprile 1993

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

ESAMI DI MATURITÀ PROFESSIONALE 1992-93

TABELLA *A*

Materie oggetto della seconda prova scritta e del colloquio

Colonna I Tipo di maturità professionale *(a)*	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta *(b)*	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio *(c)*
Agrotecnico	Economia politica, economia e statistica agraria	Lingua e lettere italiane Scienze naturali e fitopatologia. chimica ed industrie agrarie Agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale Tecniche della gestione aziendale e struttura di sviluppo delle collettività agricole
Analista contabile	Controllo budgetario	Lingua e lettere italiane Lingua inglese (1) Matematica Analisi della contabilità generale
Assistente per comunità infantili	Pedagogia	Lingua e lettere italiane Elementi di diritto e legislazione sociale Psicologia Igiene mentale e psichiatria infantile
Chimico delle industrie ceramiche	Impianti industriali ceramici e disegno	Lingua e lettere italiane Chimica applicata e laboratorio analisi chimiche inorganiche ed organiche Ceramica industriale e laboratorio analisi strumentali e tecniche Organizzazione aziendale

Colonna I Tipo di maturità professionale *(a)*	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta *(b)*	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio *(c)*
Disegnatrice stilista di moda	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Psicologia e sociologia Matematica Storia dell'arte e del costume
Odontotecnico	Fisica	Lingua e lettere italiane Elementi di diritto e legislazione sociale (1) Biologia e fisiologia umana Tecnologia odontotecnica
Operatore commerciale	Tecnica del commercio internazionale	Lingua e lettere italiane Diritto e legislazione sociale Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica Lingua straniera
Operatore commerciale dei prodotti alimentari .	Alimenti e alimentazione	Lingua e lettere italiane Francese Elementi di diritto commerciale e legislazione sociale Tecnica della distribuzioine generale, ricerche di mercato e statistica aziendale
Operatore turistico	Diritto, legislazione sociale e alberghiera	Lingua e lettere italiane Organizzazione, tecnica aziendale e statistica Storia dell'arte e del folklore Lingua straniera (1)
Ottico	Ottica	Lingua e lettere italiane Fisica e laboratorio Anatomia, biologia e fisiologia umana Laboratorio misurazioni
Segretario d'amministrazione	Lingua straniera	Lingua e lettere italiane Geografia economica (1) Matematica Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa
Tecnica della grafica e della pubblicità	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Matematica Storia dell'arte Lingua straniera
Tecnico della cinematografia e della televisione .	Tecniche professionali	Lingua e lettere italiane Lingua e letteratura inglese Comunicazioni di massa Organizzazione generale e tecnica della produzione cinematografica e televisiva
Tecnico delle attività alberghiere	Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera	Lingua e lettere italiane Economia politica e turistica Geografia fisica, politica e turistica Lingua straniera
Tecnico delle industrie chimiche	Impianti chimici e disegno	Lingua e lettere italiane Chimica-fisica ed analisi Chimica organica e preparazioni Organizzazione aziendale
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Fisica	Lingua e lettere italiane Matematica Elettrotecnica ed elettronica Laboratorio misurazioni (1)
Tecnico delle industrie grafiche	Tecnica della produzione, elementi di economia aziendale	Lingua e lettere italiane Matematica Tecnologia grafica e fotografica, elementi di impianti grafici Chimica, chimica fotografica e laboratorio
Tecnico delle industrie meccaniche . . .	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane Matematica Elettrotecnica ed elettronica Macchine a fluido (1)
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Meccanica applicata all'autoveicolo, macchine termiche e tecnica della produzione	Lingua e lettere italiane Matematica Fisica e laboratorio Elettrotecnica ed elettronica

Colonna I Tipo di maturità professionale (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Impianti industriali ceramici e disegno	Lingua e lettere italiane Matematica Progettazione tecnica Tecnica delle lavorazioni ceramiche e laboratorio
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Disegno industriale e tecnica dell'arredamento	Lingua e lettere italiane Matematica Impianti industriali Tecnologia e tecnica della produzione
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Chimica-fisica ed analisi	Lingua e lettere italiane Microbiologia speciale Tecnica microbiologica Chimica organica e preparazioni

TABELLA *B*

Materie oggetto della seconda prova scritta e del colloquio nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Bolzano

Colonna I Tipo di maturità professionale (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
	VALLE D'AOSTA (lingua francese)	
Operatore commerciale	Tecnica del commercio internazionale	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Diritto e legislazione sociale Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica
Operatore turistico	Diritto, legislazione sociale e alberghiera	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Organizzazione, tecnica aziendale e statistica Storia dell'arte e folklore
Segretario d'amministrazione	Lingua straniera	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Matematica Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Fisica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Matematica Elettrotecnica ed elettronica
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Matematica Elettrotecnica ed elettronica
	FRIULI-VENEZIA GIULIA (lingua slovena)	
Segretario d'amministrazione	Lingua straniera	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Matematica Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa

Colonna I Tipo di maturità professionale (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Fisica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Matematica Elettrotecnica ed elettronica
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Matematica Elettrotecnica ed elettronica
	BOLZANO (lingua ladina)	
Segretario d'amministrazione	Lingua straniera	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Matematica Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa
	BOLZANO (lingua tedesca)	
Analista contabile	Controllo budgetario	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Matematica Analisi della contabilità generale
Assistente per comunità infantili	Pedagogia	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Psicologia Igiene mentale e psichiatria infantile
Operatore commerciale	Tecnica del commercio internazionale	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Diritto e legislazione sociale Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica
Operatore turistico	Diritto, legislazione sociale e alberghiera	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Organizzazione, tecnica aziendale e statistica Storia dell'arte e folklore
Tecnico delle attività alberghiere	Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Economia politica e turistica Geografia fisica, politica e turistica
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Fisica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Matematica Elettrotecnica ed elettronica

NOTE ALLE TABELLE *A* E *B*

Esami di maturità professionale 1992-93

Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti orari e programmi di insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sui programmi di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

Per le materie oggetto di colloquio la cui dizione risulti comprensiva di laboratorio, il colloquio verte, per quest'ultimo, esclusivamente sui contenuti teorici, ovviamente con esclusione di applicazione pratica.

(a) Per ogni tipo di maturità sono indicati i diversi indirizzi.
(b) O grafica o scrittografica.
(c) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

(1) Per i candidati agli esami di maturità che hanno seguito l'intero corso di studi in istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana funzionanti in provincia di Bolzano le materie «lingua inglese» del corso di «analista contabile», «elementi di diritto e legislazione sociale» del corso di «odontotecnico», «lingua straniera» del corso di «operatore turistico», «geografia economica» del corso di «segretario d'amministrazione», «laboratorio misurazioni» del corso di «tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche» e «macchine a fluido» del corso di «tecnico delle industrie meccaniche», sono sostituite dalla materia «tedesco (seconda lingua)».

I candidati agli esami che non hanno seguito l'intero corso di studi in istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana funzionanti in provincia di Bolzano possono, con dichiarazione resa al presidente della commissione o al commissario che lo rappresenta entro il termine previsto per lo svolgimento della seconda prova scritta, escludere dalle materie oggetto del colloquio la materia «tedesco (seconda lingua)», intendendosi, in tal caso, conservata la materia sostituita come sopra indicato.

ESAMI DI MATURITÀ CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE E DI LICENZA LINGUISTICA

TABELLA *A*

Tipologia	Anno scolastico 1992-1993	
	Seconda prova scritta	Materie del colloquio
Maturità classica (2-3)	Greco	Italiano Latino Storia Matematica (2-3)
Maturità scientifica (2-3)	Matematica	Italiano Lingua straniera Storia Scienze naturali (2-3)
Maturità magistrale (2-3)	Latino	Italiano Matematica Pedagogia e filosofia Storia (2-3)
Licenza linguistica (2-3)	Lingua straniera (1)	Italiano Lingua straniera (4) Storia Fisica (2-3)

(1) Nei licei e negli istituti con insegnamento in lingua tedesca della provincia di Bolzano ed in quelli con insegnamento in lingua italiana della medesima provincia i candidati possono effettuare la seconda prova scritta rispettivamente in italiano ed in tedesco, entrambe seconde lingue, anziché in lingua straniera.

(2) Nei licei e negli istituti con insegnamento in lingua slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in quelli con insegnamento in lingua tedesca della provincia di Bolzano, tra le materie del colloquio sono rispettivamente comprese: lingua e letteratura slovena, lingua e letteratura tedesca in sostituzione di matematica per la maturità classica; di scienze naturali per la maturità scientifica, di storia per la maturità magistrale. Nei licei e negli istituti della Valle d'Aosta tra le materie del colloquio è compresa la lingua e letteratura francese in sostituzione di matematica per la maturità classica; di scienze naturali per la maturità scientifica; di storia per la maturità magistrale; di fisica per la licenza linguistica.

(3) Nei licei e negli istituti in lingua italiana funzionanti in provincia di Bolzano, il tedesco, seconda lingua, sostituisce matematica per la maturità classica; scienze naturali per la maturità scientifica; storia per la maturità magistrale; fisica per la licenza linguistica. I candidati che non hanno seguito l'intero corso di studi nei licei e negli istituti in lingua italiana funzionanti nella stessa provincia ed i candidati privatisti possono, con dichiarazione resa al presidente della commissione di esami entro il termine previsto per lo svolgimento della seconda prova scritta, escludere dalle materie oggetto del colloquio il tedesco, seconda lingua, intendendosi in tal caso conservata la materia sostituita.

(4) Diversa da quella della seconda prova scritta.

ESAMI DI MATURITÀ TECNICA 1992-93

TABELLA *A*

Colonna I Tipi di maturità tecnica	Colonna II Seconda prova scritta	Colonna III Colloquio
Istituti tecnici agrari		
Indirizzo: generale	Estimo rurale ed elementi di diritto agrario	Italiano Agronomia e coltivazioni Zootecnia Elementi di costruzioni rurali (e disegno relativo) (1)
Specializzazione: viticoltura ed enologia	Viticoltura	Italiano Enologia, commercio e legislazione viticolo-enologica Chimica viticolo-enologica Zimotecnia
Istituti tecnici aeronautici		
Indirizzo: navigazione aerea	Navigazione aerea	Italiano Lingua inglese Aerotecnica Navigazione aerea

Colonna I Tipi di maturità tecnica	Colonna II Seconda prova scritta	Colonna III Colloquio
Indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Navigazione aerea	Italiano Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica Lingua inglese
Istituti tecnici commerciali:		
Indirizzo: amministrativo	Tecnica commerciale	Italiano Ragioneria Diritto Matematica (1)
Indirizzo: mercantile	Tecnica commerciale	Italiano Ragioneria Merceologia Lingua straniera
Indirizzo: commercio con l'estero	Tecnica commerciale	Italiano Lingua straniera (2) Ragioneria Geografia generale ed economica
Indirizzo: programmatori	Tecnica ed organizzazione aziendale	Italiano Ragioneria ed economia aziendale (1) Informatica generale ed applicazioni gestionali Matematica, calcolo delle probabilità e statistica
Indirizzo: amministrazione industriale	Tecnica commerciale	Italiano Ragioneria Tecnologia industriale tessile Diritto
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Lingua straniera (3)	Italiano Tecnica professionale amministrativa, organizzativa e operativa Matematica, matematica applicata e statistica Lingua straniera
Istituti tecnici femminili:		
Indirizzo: generale	Lingua straniera	Italiano Pedagogia Storia Legislazione e servizi sociali
Indirizzo: dirigenti di comunità	Psicologia e pedagogia	Italiano Lingua straniera Elementi di diritto, economia e sociologia Contabilità e statistica
Indirizzo: econome dietiste	Lingua straniera	Italiano Scienza dell'alimentazione Contabilità, matematica finanziaria e statistica Diritto, economia e legislazione sociale
Istituti tecnici industriali:		
Indirizzo: arti fotografiche	Tecnologia fotografica e cinematografica	Italiano Merceologia, chimica, ottica fotografica Economia aziendale Storia dell'arte fotografica e degli stili

Colonna I Tipi di maturità tecnica	Colonna II Seconda prova scritta	Colonna III Colloquio
Indirizzo: arti grafiche	Disegno applicato alle arti grafiche	Italiano Tecnologia grafica Impianti grafici e disegno Storia dell'arte grafica e degli stili
Indirizzo: chimica conciaria	Impianti di conceria e disegno	Italiano Impianti di conceria e disegno Produzione e commercio delle pelli Tecnologia conciaria, analisi e laboratorio
Indirizzo: chimica industriale	Impianti chimici e disegno	Italiano Complementi di chimica ed elettrochimica Analisi chimica, generale e tecnica Chimica industriale
Indirizzo: confezione industriale	Modellistica industriale e disegno relativo e organizzazione	Italiano Analisi dei tempi e dei metodi e organizzazione aziendale Macchine Tecnologia della confezione industriale e organizzazione
Indirizzo: costruzioni aeronautiche	Aerotecnica, costruzioni aeronautiche	Italiano Aerotecnica, costruzioni aeronautiche Macchine a fluido Tecnologie aeronautiche
Indirizzo: disegno dei tessuti	Disegno artistico per tessuti	Italiano Storia dell'arte Elementi di tintoria e di stampa Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti
Indirizzo: edilizia	Topografia e disegno	Italiano Costruzioni edili, stradali e idrauliche Estimo Topografia e disegno
Indirizzo: elettronica industriale.	Elettronica generale misure elettroniche	Italiano Elettronica generale, misure elettroniche (1) Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche
Indirizzo: elettrotecnica.	Elettrotecnica generale	Italiano Misure elettriche Impianti elettrici e disegno Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno (1)
Indirizzo: energia nucleare.	Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche	Italiano Fisica atomica e nucleare Impianti nucleari e tecnologie relative Controlli, servomeccanismi ed applicazioni
Indirizzo: fisica industriale.	Elettrotecnica	Italiano Fisica applicata Chimica fisica ed elettrochimica Impianti industriali e disegno
Indirizzo: industria cartaria	Impianti di cartiere e disegno	Italiano Analisi chimica generale e tecnica Tecnologia cartaria Impianti di cartiere e disegno
Indirizzo industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica	Italiano Tecnologia meccanica Studi di fabbricazione e disegno Elementi di diritto ed economia

Colonna I Tipi di maturità tecnica	Colonna II Seconda prova scritta	Colonna III Colloquio
Indirizzo industria mineraria	Arte mineraria	Italiano Mineralogia, geologia Arricchimento dei minerali Topografia e disegno
Indirizzo industria navalmeccanica	Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione	Italiano Teoria della nave Tecnologie navalmeccaniche Costruzioni navali disegno e studi di fabbricazione
Indirizzo industria ottica	Ottica	Italiano Ottica Strumenti ottici, tecnologia del vetro Elementi di diritto ed economia
Indirizzo industria tessile	Disegno tessile	Italiano Filatura tecnologia tessile Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e finitura dei tessili
Indirizzo industria tintoria (4)		Italiano Analisi chimica Finitura dei tessuti Chimica tintoria, sostanze coloranti
Indirizzo informatica	Informatica generale, applicazioni tecnico-scientifiche	Italiano Matematica generale, applicata (1) Elettronica Sistemi automazione
Indirizzo maglieria . .	Disegno tecnico	Italiano Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie Filatura tecnologia magliera Elementi di tintoria
Indirizzo materie plastiche	Impianti di materie plastiche e disegno	Italiano Chimica delle materie plastiche Tecnologia meccanica Tecnologia chimica generale e delle materie plastiche
Indirizzo meccanica	Meccanica applicata alle macchine	Italiano Macchine a fluido Meccanica applicata alle macchine (1) Tecnologia meccanica
Indirizzo meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione	Italiano Elettrotecnica Tecnologia della meccanica fine e di precisione Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e relativi studi di fabbricazione
Indirizzo metallurgia	Impianti metallurgici e disegno	Italiano Lavorazione dei metalli Chimica analitica Metallurgia, siderurgia
Indirizzo tecnologie alimentari	Tecnologie, impianti alimentari e disegno relativo	Italiano Complementi di biologia, microbiologia generale ed applicata Complementi di chimica generale ed elettrochimica Analisi chimica generale e tecnica
Indirizzo telecomunicazioni	Radioelettronica	Italiano Misure elettriche, misure elettroniche Telegrafia e telefonia Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche

Colonna I Tipi di maturità tecnica	Colonna II Seconda prova scritta	Colonna III Colloquio
Indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido	Italiano Impianti termotecnici (e disegno) Meccanica Termotecnica, macchine a fluido
Istituti tecnici nautici:		
Indirizzo: capitani	Navigazione	Italiano Lingua inglese Radioelettronica Elementi di teoria della nave
Indirizzo: costruttori navali (5)	Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali	Italiano Lingua inglese Elettrotecnica Teoria della nave
Indirizzo: macchinisti (5)	Macchine	Italiano Lingua inglese Elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo Elementi di teoria della nave
Istituti tecnici per geometri	Estimo	Italiano Costruzioni Topografia Elementi di diritto (1)
Istituti tecnici per il turismo	Lingua straniera (3)	Italiano Lingua straniera Tecnica turistica Computisteria, ragioneria generale ed applicata

Avvertenza

La colonna I indica indirizzi e specializzazioni di maturità tecnica.

La colonna II indica la materia oggetto della seconda prova scritta o scrittografica o grafica relativa a ciascun indirizzo o specializzazione.

La colonna III, per ciascun indirizzo o specializzazione, indica le materie oggetto del colloquio. Le materie sono indicate con la denominazione tabilita nei vigenti piani di studio e programmi di insegnamento.

Il colloquio dovrà vertere sui programmi di insegnamento dell'ultimo anno di corso. Ogni candidato ha facoltà di chiedere che il colloquio, oltre vertere, come per norma, su due delle quattro materie indicate, si svolga pure, in aggiunta, su altra materia dell'indirizzo o specializzazione.

Note

(1) Questa materia viene sostituita da «tedesco II lingua» (indicato nella Colonna III con la dizione «Lingua e letteratura tedesca») per i andidati che abbiano seguito l'intero corso di studi in istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana funzionanti in provincia di olzano; la stessa, invece, rimane in vigore per quei candidati che non abbiano seguito l'intero corso di studi nei precitati istituti, sempre che essi — nediante dichiarazione, da rendere al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta, entro il termine previsto per lo svolgimento ella seconda prova scritta — intendano escludere dalle materie oggetto del colloquio «tedesco II lingua» («Lingua e letteratura tedesca»).

(2) I candidati, al momento in cui indicano la materia scelta per il colloquio, devono precisare su quale delle due lingue straniere studiate ntendono sostenere la prova, tanto nel caso che tale lingua sia proprio la materia da loro scelta, quanto nell'altro caso che, eventualmente, possa ssere la commissione ad assegnare lingua straniera per il colloquio.

(3) Il giorno della prima prova scritta il candidato dovrà comunicare al presidente della commissione d'esame quale lingua straniera intende egliere per la seconda prova scritta e quale per la prova orale.

(4) Nel vigente ordinamento degli studi di questo indirizzo non è prevista alcuna materia che possa costituire oggetto della seconda prova scritta scrittografica o grafica.

(5) Le materie indicate valgono per corsi d'ordinamento e per i candidati privatisti.

ESAMI DI MATURITÀ TECNICA 1992-93

TABELLA B

Colonna I Tipi di maturità tecnica	Colonna II Seconda prova scritta	Colonna III Colloquio
	VALLE D'AOSTA	
Maturità tecnica commerciale		
Indirizzo amministrativo	Tecnica commerciale	Italiano Lingua e letteratura francese Ragioneria Diritto
Indirizzo programmatori	Tecnica e organizzazione aziendale	Italiano Lingua e letteratura francese Informatica generale ed applicazioni gestionali Matematica, calcolo delle probabilità e statistica
Maturità tecnica per geometri	Estimo	Italiano Lingua e letteratura francese Costruzioni Topografia
Maturità tecnica industriale		
Indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche	Italiano Lingua e letteratura francese Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche
Indirizzo informatica	Informatica generale, applicazioni tecnico scientifiche	Italiano Lingua e letteratura francese Sistemi, automazione Elettronica
	FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Maturità tecnica commerciale		
Indirizzo mercantile	Tecnica commerciale	Italiano Lingua e letteratura slovena Ragioneria Merceologia
Indirizzo commercio con l'estero	Tecnica commerciale	Italiano Lingua e letteratura slovena Ragioneria Geografia generale ed economica
Maturità tecnica per geometri	Estimo	Italiano Lingua e letteratura slovena Costruzioni Topografia
Maturità tecnica industriale		
Indirizzo informatica	Informatica generale, applicazioni tecnico scientifiche	Italiano Lingua e letteratura slovena Sistemi, automazione Elettronica
	BOLZANO	
Maturità tecnica commerciale		
Indirizzo amministrativo	Tecnica commerciale	Italiano Lingua e letteratura tedesca Ragioneria Diritto
Indirizzo programmatori	Tecnica e organizzazione aziendale	Italiano Lingua e letteratura tedesca Informatica generale ed applicazioni gestionali Matematica, calcolo delle probabilità e statistica

Colonna I Tipi di maturità tecnica	Colonna II Seconda prova scritta	Colonna III Colloquio
Maturità tecnica per geometri	Estimo	Italiano Lingua e letteratura tedesca Costruzioni Topografia
Maturità tecnica agraria		
Indirizzo: generale	Estimo rurale ed elementi di diritto agrario	Italiano Lingua e letteratura tedesca Agronomia e coltivazioni Zootecnia
Maturità tecnica industriale		
Indirizzo elettrotecnica	Elettrotecnica generale	Italiano Lingua e letteratura tedesca Misure elettriche Impianti elettrici e disegno
Indirizzo elettronica industriale . .	Elettronica generale, misure elettroniche	Italiano Lingua e letteratura tedesca Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche
Indirizzo informatica	Informatica generale, applicazioni tecnico-scientifiche	Italiano Lingua e letteratura tedesca Sistemi, automazione Elettronica
Indirizzo meccanica . .	Meccanica applicata alle macchine	Italiano Lingua e letteratura tedesca Macchine a fluido Tecnologia meccanica

ORTISEI

Colonna I	Colonna II	Colonna III
Maturità tecnica commerciale		
Indirizzo amministrativo	Tecnica commerciale	Italiano Lingua e letteratura tedesca Matematica Ragioneria

MERANO

Colonna I	Colonna II	Colonna III
Maturità tecnica commerciale.		
Indirizzo. amministrativo.	Tecnica commerciale	Italiano Lingua e letteratura tedesca Ragioneria Diritto
Indirizzo: programmatori .	Tecnica e organizzazione aziendale	Italiano Lingua e letteratura tedesca Informatica generale ed applicazioni gestionali Matematica, calcolo delle probabilità e statistica
Maturità tecnica femminile:		
Indirizzo: generale	Lingua straniera	Italiano Lingua e letteratura tedesca Pedagogia Legislazione e servizi sociali

ESAMI DI MATURITÀ ARTISTICA E ARTE APPLICATA ANNO SCOLASTICO 1992-93

TABELLA A

Tipo di maturità	Materie oggetto della seconda prova scritta	Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio
Maturità artistica: Prima e seconda sezione	Composizione e sviluppo di un tema architettonico	*Prima sezione* Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Anatomia artistica *Seconda sezione* Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Fisica
Maturità arte applicata	Progettazione di un oggetto o di una struttura o di una decorazione concepita come elemento modulare	Lettere italiane Storia delle arti visive Matematica Chimica e laboratorio tecnologico

Per i candidati agli esami di maturità d'arte applicata presso l'istituto d'arte di Aosta la materia *matematica* è sostituita dalla materia *lingua e letteratura francese*.

Per i candidati agli esami di maturità presso l'istituto d'arte di Ortisei (località ladina) le materie oggetto del colloquio sono:
italiano;
lingua e letteratura tedesca;
storia delle arti visive (in lingua italiana);
chimica (in lingua tedesca).

93A2142

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 89 del titolo XIX dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (ed. 91/92), è sostituito dal seguente nuovo articolo.

SECONDA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA

Articolo unico

Art. 89 *(Titolo XIX)*. — È istituita la seconda scuola di specializzazione in medicina interna presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale nonché le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base e alla pratica medica di medicina generale, compresa quella d'urgenza.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della medicina interna, la scuola si articola negli indirizzi di «medicina interna» e di «medicina d'urgenza».

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina interna, indirizzo di medicina interna e indirizzo di medicina d'urgenza.

La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo di «medicina interna» e due ulteriori aree per l'indirizzo di «medicina d'urgenza»:

a) propedeutica clinica;
b) metodologia clinica;
c) patologia sistematica;
d) clinica e terapia;
e) medicina d'urgenza (indirizzo medicina d'urgenza);
f) traumatologia (indirizzo medicina d'urgenza).

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica clinica:
medicina delle comunità;
farmacologia;
microbiologia;
patologia molecolare (basi biologiche);
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica.

b) Metodologia clinica:
metodologia clinica.

c) Patologia sistematica:
malattie infettive;
ematologia;
allergologia e immunologia clinica;
reumatologia;
cardiologia;
fisiopatologia respiratoria;
nefrologia;
gastroenterologia;
endocrinologia;
malattie del ricambio;
neurologia;
medicina psicosomatica e psichiatria.

d) Clinica e terapia:
medicina interna;
terapia medica.

e) Medicina d'urgenza:
fisiopatologia dell'insufficienza acuta (di organi ed apparati);
medicina d'urgenza;
elementi di medicina legale e di organizzazione sanitaria;
tecniche di rianimazione.

f) Traumatologia:
elementi di traumatologia;
emergenze in traumatologia.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativa di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativi-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica clinica (ore 200).

medicina della comunità . . . . ore 30
microbiologia. . . . . » 40
patologia molecolare . . . . » 40
anatomia e istologia patologica . . . » 50
patologia clinica . . . . » 40

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica . . . . » 100

Clinica e terapia (ore 100):

medicina interna. . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):

farmacologia . . . . ore 30

Metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica . . . . » 50

Patologia sistematica (ore 270):

malattie infettive. . . . . » 50
ematologia . . . . » 40
allergologia e immunologia clinica » 20
reumatologia . . . . » 20
gastroenterologia. . . . . » 40
endocrinologia . . . . » 40
malattie del ricambio . . . . » 20
cardiologia . . . . » 40

Clinica e terapia (ore 50):

medicina interna. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30).

farmacologia . . . . ore 30

Patologia sistematica (ore 210):

cardiologia . . . . » 40
fisiopatologia respiratoria. . . . . . . » 40
nefrologia. . . . . » 50
neurologia » 50
medicina psicosomatica e psichiatria » 30

Clinica e terapia (ore 160):

medicina interna. . . . . » 90
terapia medica. . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100)

metodologia clinica . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 300)

medicina interna. . . . . ore 250
terapia medica . . . . » 50

Monte ore elettivo ore 400.

5° Anno - indirizzo medicina interna

Metodologia clinica (ore 100)

metodologia clinica . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 300):

medicina interna. . . . . » 250
terapia medica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo medicina d'urgenza.

Metodologia clinica (ore 50).

metodologia clinica . . . . ore 50

Clinica e terapia (ore 150).

medicina interna. . . . . » 100
terapia medica . . . . » 50

Medicina d'urgenza (ore 200)

medicina d'urgenza . . . . » 100
fisiopatologia dell'insufficienza acuta (di organi e apparati) . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400

5° Anno - indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 40):

metodologia clinica . . . . ore 40

Clinica e terapia (ore 80).

medicina interna. . . . . » 60
terapia medica . . . . » 20

Medicina d'urgenza (ore 180):

medicina d'urgenza . . . . » 100
tecniche di rianimazione . . . . » 50
elementi di medicina legale e organizzazione sanitaria. . . . . » 30

Traumatologia (ore 100).

elementi di traumatologia . . . . . . » 50
emergenze in traumatologia . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di degenza, ambulatori e laboratori dell'istituto di seconda clinica medica e delle strutture convenzionate con la seconda scuola di specializzazione in medicina interna.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «Normativa generale per le scuole di specializzazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1992

Il rettore: TECCE

93A2143

DECRETO RETTORALE 26 febbraio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 61 del titolo XIX dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (ed. 91/92), è sostituito dal seguente nuovo articolo:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA

Articolo unico

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA

Art. 61 (*Titolo XIX*). — È istituita la scuola di specializzazione in farmacologia presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di preparare un laureato specialista versato nei problemi, nelle tecniche e nelle prestazioni professionali in materia di monitoraggio dei trattamenti farmacologici nel paziente, studio di nuovi farmaci nell'uomo, diagnostica delle intossicazioni, loro curva e prevenzione, controllo posologico e monitoraggio strumentale e di laboratorio dei trattamenti chemioterapici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacologia, indirizzo in farmacologia clinica, indirizzo in farmacologia applicata, indirizzo in tossicologia e indirizzo in chemioterapia.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Lo specializzando all'atto dell'iscrizione dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quaranta per ciascun anno di corso, per un totale di centosessanta specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia (1).

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione relativamente agli indirizzi in farmacologia clinica, in tossicologia ed in chemioterapia i laureati in medicina e chirurgia, e relativamente agli indirizzi in farmacologia applicata, in tossicologia e chemioterapia i laureati in farmacia e C.T.F. e scienze biologiche, limitatamente alla farmacologia applicata.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) propedeutica farmacologica;

c) diagnostica e metodologia clinica;
d) farmacologia;
e) farmacologia clinica;
f) tossicologia;
g) emergenza farmacotossicologica;
h) chemioterapia;
i) farmacologia applicata;
l) tossicologia dell'ambiente e degli alimenti

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
informatica medica;
statistica medica e biometria;
microbiologia;
virologia;
oncologia;
chimica e propedeutica biochimica

b) Propedeutica farmacologica:
farmacologia;
tossicologia;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare;
immunologia e immunofarmacologia;
chimica biologica.

c) Diagnostica e metodologia clinica:
anatomia e istologia patologica;
metodologia clinica,
patologia clinica;
malattie infettive;
immunologia clinica e allergologia;
diagnostica chimico-clinica tossicologica

d) Farmacologia.
farmacologia speciale;
farmacologia endocrina;
farmacocinetica;
immunofarmacologia;
farmacologia cardiovascolare;
neuropsicofarmacologia.

e) Farmacologia clinica:
farmacologia clinica;
neuropsicofarmacologia clinica;
bioetica e legislazione.

f) Tossicologia:
tossicologia sperimentale;
chimica tossicologica;
tossicologia sistematica;
teratogenesi e cancerogenesi;
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico;
tossicologia clinica e terapia;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze.

g) Emergenza farmacotossicologica:
rianimazione e terapia intensiva.

h) Chemioterapia;
chemioterapia;
chemioterapia antiblastica

i) Farmacologia applicata:
farmacologia applicata;
saggi e dosaggi farmacologici,
farmacologia e farmacognosia.

l) Tossicologia dell'ambiente e degli alimenti
tossicologia;
tossicologia alimentare;
analisi tossicologiche;
epidemiologia.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato Essa è organizzata in una didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere teorico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato·

I Anno

Propedeutica generale (ore 80)

statistica medica e biometria	ore	40
chimica e propedeutica biochimica	»	40

Propedeutica farmacologica (ore 180)

farmacologia	»	60
farmacologia cellulare	»	40
farmacologia molecolare	»	40
tossicologia	»	40

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Farmacologia (ore 50)

farmacologia speciale	»	30
immunofarmacologia	»	20

Tossicologia (ore 50)·

teratogenesi e cancerogenesi	»	30
ecotossicologia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400 (2)

II Anno

Propedeutica generale (ore 70)

informatica medica	ore	30
chimica e propedeutica biochimica	»	40

Farmacologia applicata (ore 30).

saggi e dosaggi farmacologici	ore	30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 50).

metodologia clinica	»	30
immunologia clinica e allergologia	»	20

Farmacologia (ore 180):

farmacologia speciale	»	130
farmacocinetica	»	50

Tossicologia (ore 30):

tossicologia sperimentale	»	30

Chemioterapia (ore 40)

chemioterapia	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo farmacologia clinica:

Propedeutica generale (ore 80):

informatica medica	ore	30
statistica medica e biometria	»	50

Propedeutica farmacologica (ore 80):

farmacologia	»	30
tossicologia	»	30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 80)

patologia clinica	»	40
metodologia clinica	»	40

Farmacologia (ore 90).

farmacologia speciale	»	60
farmacocinetica	»	30

Farmacologia clinica (ore 90).

farmacologia clinica	»	80
bioetica e legislazione	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo farmacologia clinica:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

patologia clinica	ore	40
metodologia clinica	»	40
immunologia clinica e allergologia	»	20

Farmacologia (ore 80):

farmacologia speciale	»	40
farmacologia endocrina	»	20
immunofarmacologia	»	20

Farmacologia clinica (ore 160):

farmacologia clinica	ore	100
neuropsicofarmacologia	»	60

Tossicologia (ore 20)

tossicologia clinica e terapia	»	20

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia	»	20
chemioterapia antiblastica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400

III Anno - indirizzo tossicologia:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

diagnostica chimico-clinica tossicologica	ore	50
anatomia e istologia patologica	»	50

Tossicologia (ore 300):

chimica tossicologica	»	60
tossicologia sperimentale	»	80
teratogenesi e cancerogenesi	»	50
ecotossicologia	»	20
analisi chimico tossicologica	»	40
epidemiologia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo tossicologia:

Tossicologia (ore 320).

tossicologia sistematica	ore	100
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico	»	50
tossicologia clinica e terapia	»	70
tossicologia clinica delle tossicodipendenze	»	100

Emergenza farmacotossicologica (ore 50):

rianimazione e terapia intensiva	»	50

Tossicologia alimentare (ore 30).

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo farmacologia applicata:

Tossicologia (ore 200):

chimica tossicologica	ore	100
tossicologia sperimentale	»	100

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

diagnostica chimico-clinica tossicologica . . . . ore 50

anatomia ed istologia patologica » 50

Farmacologia applicata (ore 100):

farmacologia e farmacognosia . . . . » 50

saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo farmacologia applicata:

Farmacologia applicata (ore 400):

farmacologia e farmacognosia . . . . ore 50

saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 150

farmacologia applicata » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo chemioterapia:

Propedeutica generale (ore 120):

microbiologia. . . . . ore 40

virologia » 40

oncologia . . . . » 40

Propedeutica farmacologica (ore 20):

tossicologia . . . . » 20

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica . . . . » 40

malattie infettive. . . . . » 40

immunologia clinica e allergologia » 20

Farmacologia (ore 60):

farmacocinetica » 30

immunofarmacologia » 30

Farmacologia clinica (ore 30):

farmacologia clinica . . . . » 20

bioetica e legislazione. . . . . » 10

Chemioterapia (ore 50):

chemioterapia » 50

Farmacologia applicata (ore 20):

saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo chemioterapia:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica . . . . ore 40

Farmacologia clinica (ore 20):

farmacologia clinica . . . . » 20

Tossicologia (ore 40):

tossicologia clinica e terapia . . . . . . » 20

ecotossicologia . . . . » 20

Chemioterapia (ore 300):

chemioterapia . . . . » 150

chemioterapia antiblastica . . . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1) centro per le tossicosi da stupefacenti e centro antidroga; ambulatorio dell'istituto di farmacologia; servizio di consulenza per i reparti ospedalieri del policlinico;

2) servizio autonomo di tossicologia d'urgenza, centro antiveleni presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione;

3) laboratorio chimico dell'istituto di medicina legale dell'Università «La Sapienza» (secondo piano);

4) centro di calcolo interfacoltà dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Roma, 26 febbraio 1993

Il rettore: TECCE

Note:

(1) Le università, su proposta delle facoltà, debbono indicare l'istituto o gli istituti che contribuiscono con le loro strutture al funzionamento della scuola.

(2) Le ore, sino ad un totale complessivo di ottocento ore annue, debbono essere ripartite per ciascun anno:

a) quanto a quattrocento ore tra le diverse aree ed i diversi insegnamenti dell'anno;

b) quanto ad ulteriori quattrocento ore esse vanno incluse nel monte ore elettivo, di cui all'ultimo comma.

93A2144

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 61

Media dei titoli del 30 marzo 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	75,750
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,625
» » » 21- 4-1987/94	92,675
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,700
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,250
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,600
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,800
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,125
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,475
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,550
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,050
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,800
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,775
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,925
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,125
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,125
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,250
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,225
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,400
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	99,025
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,800
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,025
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101
» » » TR 2,5% 1983/93	101,950
» » » Ind. 1- 4-1988/93	99,900
» » » » 1- 5-1988/93	100,150
» » » » 1- 6-1988/93	100,525
» » » » 18- 6-1986/93	100 —
» » » » 1- 7-1988/93	100,800
» » » » 17- 7-1986/93	100,075
» » » » 1- 8-1988/93	100,825
» » » » 19- 8-1986/93	100,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100 —
» » » » 18- 9-1986/93	100,650
» » » » 1-10-1988/93	100,325
» » » » 20-10-1986/93	101 —
» » » » 1-11-1988/93	103,350
» » » » 18-11-1987/93	101,725
» » » » 19-12-1986/93	102,850
» » » » 1- 1-1989/94	100,725
» » » » 1- 2-1989/94	100,550
» » » » 1- 3-1989/94	100,825
» » » » 15- 3-1989/94	100,725
» » » » 1- 4-1989/94	100,325
» » » » 1- 9-1989/94	100,225
» » » » 1-10-1987/94	100,600
» » » » 1-11-1989/94	99,900
» » » » 1- 1-1990/95	99,950
» » » » 1- 2-1985/95	101,425
» » » » 1- 3-1985/95	99,900
» » » » 1- 3-1990/95	99,775
» » » » 1- 4-1985/95	98,475
» » » » 1- 5-1985/95	97,700
» » » » 1- 5-1990/95	99,225
» » » » 1- 6-1985/95	97,850
» » » » 1- 7-1985/95	98,175
» » » » 1- 7-1990/95	99,700
» » » » 1- 8-1985/95	98,175
» » » » 1- 9-1985/95	98,375
» » » » 1- 9-1990/95	99,550
» » » » 1-10-1985/95	98,750
» » » » 1-10-1990/95	99,700
» » » » 1-11-1985/95	99,625
» » » » 1-11-1990/95	99,300
» » » » 1-12-1985/95	100,850
» » » » 1-12-1990/95	99,625
» » » » 1- 1-1986/96	100,125
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,600
» » » » 1- 1-1991/96	99,825
» » » » 1- 2-1986/96	99,975
» » » » 1- 2-1991/96	99,525
» » » » 1- 3-1986/96	99,675
» » » » 1- 4-1986/96	97,875
» » » » 1- 5-1986/96	97,025
» » » » 1- 6-1986/96	97,100
» » » » 1- 7-1986/96	97 —

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	96,775
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,175
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,375
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,825
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,800
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,450
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,525
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,200
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,075
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,275
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,875
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,125
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,625
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,500
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,975
»	»	»	»	1- 3-1991/98	96,950
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,975
»	»	»	»	1- 5-1991/98	96,250
»	»	»	»	1- 6-1991/98	96,650
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,950
»	»	»	»	1- 8-1991/98	96,750
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95,950
»	»	»	»	1-10-1991/98	95,925
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,175
»	»	»	»	1-12-1991/98	96,625
»	»	»	»	1- 1-1992/99	96,300
»	»	»	»	1- 2-1992/99	96 ---
»	»	»	»	1- 3-1992/99	96,325
»	»	»	»	1- 4-1992/99	95,750
»	»	»	»	1- 5-1992/99	95,650
»	»	»	»	1- 6-1992/99	96,575
»	»	»	»	1- 8-1992/99	96,525

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 7-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,825
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,025
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,825
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,875
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,775
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,925
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,875
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,825
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	99,800
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,700
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,350
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,575
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,175
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	97,975
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	97,900
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	97,850
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	97,900
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,650
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,225
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,300
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,375
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99,400
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	97,275
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	97,025
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	96,650
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,100
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	95,900
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	96,875
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	95,800
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	95,925

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				15- 4-1985/93	9,75%	98,225
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,100
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,600
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98,200
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,950
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99 --
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98,675
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98,650
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	100,500
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	99,900
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,250
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	98,500
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,900
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100 —
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102,100
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,750
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	105,550
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	107,450
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	103,250
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	106,300
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	104,500
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	105,675
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	106,400
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	103,325

93M30033

Il contabile del portafoglio dello Stato

N. 62

Media dei titoli del 31 marzo 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	75,750
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,700
» » » 21- 4-1987/94	92,700
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,075
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,250
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,975
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,450
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,150
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,050
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,475
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,775
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,800
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,850
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,175
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,950
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,100
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,350
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,950
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	98,500
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,800
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,025
» » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101 -
» » » TR 2,5% 1983/93	101,950
» » » Ind 1- 4-1988/93	
» » » » 1- 5-1988/93	100,150
» » » » 1- 6-1988/93	100,500
» » » » 18- 6-1986/93	99,975
» » » » 1- 7-1988/93	100,750
» » » » 17- 7-1986/93	100,150
» » » » 1- 8-1988/93	100,725
» » » » 19- 8-1986/93	100,275

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,600
» » » » 18- 9-1986/93	100,500
» » » » 1-10-1988/93	100,275
» » » » 20-10-1986/93	100,975
» » » » 1-11-1988/93	100,400
» » » » 18-11-1987/93	101,625
» » » » 19-12-1986/93	102,850
» » » » 1- 1-1989/94	100,600
» » » » 1- 2-1989/94	100,525
» » » » 1- 3-1989/94	100,675
» » » » 15- 3-1989/94	100,725
» » » » 1- 4-1989/94	100,275
» » » » 1- 9-1989/94	100,150
» » » » 1-10-1987/94	100,650
» » » » 1-11-1989/94	99,850
» » » » 1- 1-1990/95	99,900
» » » » 1- 2-1985/95	101,075
» » » » 1- 3-1985/95	99,725
» » » » 1- 3-1990/95	99,675
» » » » 1- 4-1985/95	98,400
» » » » 1- 5-1985/95	97,725
» » » » 1- 5-1990/95	99,275
» » » » 1- 6-1985/95	97,925
» » » » 1- 7-1985/95	98,225
» » » » 1- 7-1990/95	99,825
» » » » 1- 8-1985/95	98,200
» » » » 1- 9-1985/95	98,375
» » » » 1- 9-1990/95	99,650
» » » » 1-10-1985/95	98,650
» » » » 1-10-1990/95	99,600
» » » » 1-11-1985/95	99,325
» » » » 1-11-1990/95	99,400
» » » » 1-12-1985/95	100,850
» » » » 1-12-1990/95	99,700
» » » » 1- 1-1986/96	100,050
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,525
» » » » 1- 1-1991/96	99,750
» » » » 1- 2-1986/96	100,050
» » » » 1- 2-1991/96	99,525
» » » » 1- 3-1986/96	99,600
» » » » 1- 4-1986/96	97,850
» » » » 1- 5-1986/96	97
» » » » 1- 6-1986/96	97,100
» » » » 1- 7-1986/96	96,925

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	96,775
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,175
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,875
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,825
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,750
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,675
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,075
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,250
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,200
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,325
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,150
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,400
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,525
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,350
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,975
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,050
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,950
	»	»	»	1- 5-1991/98	96,300
»	»	»	»	1- 6-1991/98	96,750
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,650
»	»	»	»	1- 8-1991/98	96,900
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,125
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,175
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,100
»	»	»	»	1-12-1991/98	96,700
»	»	»	»	1- 1-1992/99	96,425
»	»	»	»	1- 2-1992/99	96,250
	»			1- 3-1992/99	96,275
»	»	»	»	1- 4-1992/99	95,700
»	»	»	»	1- 5-1992/99	95,675
»	»	»	»	1- 6-1992/99	96,300
»	»	»	»	1- 8-1992/99	96,425

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 7-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,925
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,025
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,800
		»	12,50%	1- 1-1989/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,875
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,625
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,875
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,900
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,800
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	99,900
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,700
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,350
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,625
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	98,175
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	97,950
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	97,825
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	97,800
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,075
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,100
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99,175
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	97,100
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	96,875
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	96,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	98,800
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	95,975
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	95,950
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	95,700
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	95,825

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				15- 4-1985/93	9,75%	97,825
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,900
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,475
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,950
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98,250
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98,200
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	100
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	98,400
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,350
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	98,750
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,800
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,500
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	105,250
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,250
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	103,250
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	106,300
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,250
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	104,500
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	106,175
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,70%	105,550
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	103,750

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M31033

Cambi giornalieri del 7 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 7 aprile 1993

Dollaro USA	1591,42
ECU	1920,84
Marco tedesco	988,46
Franco francese	291,92
Lira sterlina	2414,18
Fiorino olandese	879,38
Franco belga	47,98
Peseta spagnola	13,79
Corona danese	257,30
Lira irlandese	2411 —
Dracma greca	7,24
Escudo portoghese	10,63
Dollaro canadese	1261,83
Yen giapponese	13,97
Franco svizzero	1071,30
Scellino austriaco	140,46
Corona norvegese	232,17
Corona svedese	207,88
Marco finlandese	272,78
Dollaro australiano	1124,66

93A2225

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 il sig. Vincenzo Montuori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Rara Fides a r.l.», con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 aprile 1988 in sostituzione della dott.ssa Gabriella Accardo, revocata.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 l'avv. Pasquale Del Vecchio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S.C.A.P.I. - Soc. coop.va autoparcheggiatori profughi italiani», con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 marzo 1981 in sostituzione della dott.ssa Gabriella Accardo, revocata.

93A2115

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 1809 del 25 gennaio 1993 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte del «Rotary Club Genova» la donazione di una apparecchiatura scientifica del valore di L. 41.447.700, consistente in un colonfibroscopio flessibile operativo lungo «Olimpus Des» e un generatore di luce «Olimpus Universale» completo di sistema elettronico, da destinare all'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica «R».

93A2116

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 3657 del 23 gennaio 1993 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo la donazione della somma di L. 30.000.000 per l'acquisto di un'apparecchiatura per lo studio del metabolismo energetico dell'organismo umano, che verrà utilizzata dall'istituto di semeiotica medica.

Con decreto del prefetto di Padova n. 4129 del 23 gennaio 1993 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 30.000.000 quale contributo a favore di una ricerca di carattere oncologico.

Con decreto del prefetto di Padova n. 4197 del 23 gennaio 1993 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 60.000.000 quale contributo a favore di una ricerca di carattere oncologico, da utilizzare per il dipartimento di biologia.

93A2117

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1926 del 9 novembre 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione telefono azzurro, la donazione della somma di L. 739.200.000, per l'istituzione di 44 borse di studio da L. 16.800.000 ciascuna, allo scopo di sviluppare ricerche e attività di studio nell'ambito della *prevenzione dell'abuso all'infanzia*.

Qualora dette borse di studio non dovessero in tutto o in parte essere assegnate, l'importo corrispondente non utilizzato sarà restituito all'Associazione.

93A2118

Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100953 dell'11 gennaio 1993 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serono industria farmaceutica S.p.a. di Roma la donazione di un'apparecchiatura Oncodisc e relativo lettore, del valore commerciale di L. 3.500.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100955 dell'11 gennaio 1993 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ortho Diagnostic Systems S.p.a. di Milano la donazione di:

un'Automatic Washer del valore commerciale di L. 13.000.000;
un'Automatic Reader del valore commerciale di L. 27.000.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100956 dell'11 gennaio 1993 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer Italia S.p.a. di Milano la donazione delle seguenti apparecchiature:

un Triton Doppler completo di stampante, della ditta Sorin Biomedica per un valore commerciale di L. 17.000.000;
una pompa di infusione Harvard mod. 22 a microprocessore della ditta AVD, per un valore commerciale di L. 3.404.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100970 dell'11 gennaio 1993 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Crinos industria farmabiologica S.p.a. di Como la donazione di un tappeto mobile per un valore commerciale di L. 6.650.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100288 del 15 gennaio 1993 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta ortopedica Gennaro Bonelli di Napoli la donazione di un girello con sottoascellare per un valore commerciale di L. 200.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100289 del 15 gennaio 1993 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Serono farmaceutica S.p.a. di Roma la donazione di un Oncodisc e relativo lettore del valore commerciale di L. 3.500.000 da destinare alla clinica delle malattie dell'apparato respiratorio.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100392 del 15 gennaio 1993 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione genitori oncologia pediatrica - Campania (A.G.O.P.) la donazione di una stufa a secco del valore commerciale di L. 850.700, da destinare al dipartimento di pediatria.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100756 del 15 gennaio 1993 l'Università degli studi «Federico II» di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Lepetit Alfa Intes, Sacco, Sifi la donazione di un materiale di arredamento per i locali della clinica oculistica (R) della prima facoltà di medicina e chirurgia del valore commerciale di L. 11.750.000.

93A2119

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale e nomina del commissario straordinario.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 sono stati dichiarati decaduti dalle funzioni il consiglio di amministrazione e il presidente dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Con decorrenza immediata il dott. Armando Covarelli, che cessa dalla carica di presidente, assume le funzioni di commissario straordinario dell'Ente medesimo.

Le funzioni di commissario straordinario dovranno essere esercitate con esclusivo riferimento agli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità (art. 3 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7) nonché alla conclusione degli adempimenti relativi alla nomina dei nuovi organi amministrativi per i quali viene fissato un termine massimo di quarantacinque giorni.

93A2106

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Vecchiano ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 129/1 del 26 gennaio 1993 del prefetto della provincia di Pisa, il direttore didattico del circolo di Vecchiano è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Nashua nuova del valore di L. 2.000.000 disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare di Vecchiano.

Con decreto n. 130/1 del 27 gennaio 1993 del prefetto della provincia di Pisa, il direttore didattico del circolo di Vecchiano è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Ricoh nuova del valore di L. 2.500.000 disposta dalla ditta Polimeccanica di S. Casciano Val di Pesa (Firenze).

93A2147-93A2148

Autorizzazione alla direzione didattica del 3° circolo di Imperia ad accettare una donazione

Con decreto n. 2740/II del 12 dicembre 1992 del prefetto della provincia di Imperia, il direttore didattico del 3° circolo di Imperia è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore del valore di L. 380.000 disposta dai signori Mazzone Antonella e Cadullo Piero.

93A2146

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo GE 36 S. Giovanni Battista di Genova-Sestri ad accettare una donazione

Con decreto n. 64/II del 25 febbraio 1993 del prefetto della provincia di Genova, il direttore didattico del circolo GE 36 S. Giovanni Battista è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice mod. CCHIDA del valore di L. 2.000.000 disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare «Classi a modulo».

93A2149

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Miglianico ad accettare una donazione

Con decreto n. 569/I del 25 febbraio 1993 del prefetto della provincia di Chieti, il direttore didattico del circolo di Miglianico è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore del valore di L. 1.000.000 disposta dalla Cantina sociale di Tollo, Soc. coop. a r.l.

93A2150

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale e artigiana di Acquaviva Picena e Monteprandone

Si comunica che, a seguito della restituzione dell'azienda agli organi ordinari, in data 21 febbraio 1993 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale e artigiana di Acquaviva Picena e Monteprandone (Ascoli Piceno), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 10 ottobre 1992.

93A2121

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.r.l. Stemma 8, in Montegrotto Terme, ad aprire ed esercitare provvisoriamente uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 2128 del 10 aprile 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di compentenza regionale, alla S.r.l. Stemma 8, con sede in Montegrotto Terme (Padova), viale Stazione, 21, partita IVA 02232850285, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Grand Hotel», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, grotte e piscina termale coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Meneghini Giancarlo.

Con provvedimento n. 6009 del 13 ottobre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di conferire, per il motivo in premessa esposto, a parziale modifica della deliberazione di giunta regionale n. 2128 del 10 aprile 1992, il carattere di provvisorietà, previsto al comma 1, dell'art. 55, della legge regionale n. 40/1989, all'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Grand Hotel», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), accordata alla ditta Stemma 8 S.r.l., partita IVA 02232850285, con sede in Montegrotto Terme (Padova).

93A2120

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire alcuni legati». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 27 novembre 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 44, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, il terzo capoverso va sostituito dal seguente:

«Con decreto ministeriale 23 ottobre 1992, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Enrico Ghiringhelli con testamento olografo per atto dr.ssa Valeria Poggia notaio in Domodossola (Novara), numero di repertorio 14419 e consistente nella nuda proprietà di un appartamento (con annesse due cantine) e l'autorimessa siti in Milano, via Coni Zugna n. 27, del periziato valore di L. 370.000.000 (nota U.T.F. di Milano n. 22154/1992)».

93A2152

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L	345 000
- semestrale	L.	188 000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	l	44.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L	193 000
- semestrale	L.	105.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	63.000
- semestrale	L	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- *annuale*	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- *annuale*	L	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* L 98 000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120 000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1 400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7 350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1 300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1 500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189